

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 647/UP del 12 gennaio 2026

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5 OTTOBRE 2011 E DEL CCRL DEL 24 LUGLIO 2025.

Il giorno lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 9,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, dott.ssa Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	-	<u>IGOR DE BELLI</u>
CISL	-	<u>JEAN DONDEYNAR</u>
SAVT	-	<u>ALESSANDRO PAVONI</u>
CISAL	-	<u>ASSENTE</u>


Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	-	<u>ELEINE KRIEGER GARCIA - SILVIA GRADI - JOSETTA GRIMOD</u>
CISL/FP	-	<u>JEAN DONDEYNAR GIUSEPPE GRASSI</u>
SAVT/FP	-	<u>MAURO CRETIER ROSITA GUIDO</u>
CISAL/SIVDER	-	<u>ASSENTE</u>

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 09/01/2026 n. 1 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto


SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo collettivo regionale di lavoro – Modifiche e integrazioni del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 5 ottobre 2011 e del CCRL del 24 luglio 2025.



Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quanto richiesto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 09/01/2026 n. 1 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ornella BADERY)



Confederazioni Sindacali:

CGIL

- in 23m

CISL

- [Signature]

SAVT

- [Signature]

CISAL/SIVDER

- ASSENTE

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL

- [Signature]

CISL/FP


- [Signature]

SAVT/FP

- [Signature]

CISAL/SIVDER


- ASSENTE

 ERRORE
SOTTOSCR.

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE
ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DEL 5
OTTOBRE 2011 E DEL CCRL DEL 24 LUGLIO 2025.

INDICE

Art. 1.....	2
(Sostituzione dell'art. 021 (Reggenze e supplenze) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come modificato dal CCRL del 24.07.2025).....	2
Art. 2.....	3
(Sostituzione dell'art. 060 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come sostituito dal CCRL del 24.07.2025).....	3
Art. 3.....	4
(Sostituzione dei commi 1, 2 e 4 e introduzione del comma 2bis all'articolo 061 (Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come modificato dal CCRL del 24.07.2025)	4
Art.4.....	5
(Sostituzione dell'articolo 20 al CCRL del 24.07.2025)	5
"Articolo 20	5
(Disciplina transitoria).....	5



Art. 1

(Sostituzione dell'art. 021 (Reggenze e supplenze) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come modificato dal CCRL del 24.07.2025)

1. L'articolo 021 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:


"Art. 021

Reggenze e supplenze

1. Ai Dirigenti già titolari di incarico e ai Segretari degli Enti locali di cui all'art. 54 della l.r. 54/1998, nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione di altro Dirigente/Segretario assente con diritto alla conservazione del posto, può essere affidata, rispettivamente, la reggenza o la supplenza di altre strutture/sedi di segreteria secondo quanto disposto dall'art. 26 della l.r. n. 22/2010.
2. Il Dirigente/Segretario, durante il periodo di affidamento, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del Dirigente/Segretario, per i periodi di reggenza, è integrato da una maggiorazione pari al 60% della retribuzione di posizione prevista per la struttura dirigenziale/sede di segreteria da ricoprire, in ragione del maggiore impegno e dell'aumento di responsabilità derivante dall'ulteriore incarico per l'intero periodo di affidamento.
4. Il trattamento economico complessivo del Dirigente/Segretario, per i periodi di supplenza, è integrato da una maggiorazione pari al 30% della retribuzione di posizione prevista per la struttura dirigenziale/sede di segreteria da ricoprire, in ragione del maggiore impegno e dell'aumento di responsabilità derivanti dall'ulteriore incarico. Tale trattamento è dovuto qualora vi siano almeno 30 giorni di affidamento nell'arco dell'anno solare, con esclusione dei periodi di ferie. Al superamento dei 30 giorni il suo definito trattamento viene erogato a partire dal primo giorno.
5. Al medesimo Dirigente e/o Segretario, per garantire un presidio effettivo delle funzioni e prevenire sovraccarichi incompatibili con la qualità della direzione, è conferibile in contemporanea un numero massimo di due incarichi complessivi, intendendosi per tali reggenze e supplenze comunque denominate.

Ai soli fini del presente articolo, l'incarico è qualificato "breve" quando la durata complessiva non eccede trentacinque giorni, anche non continuativi ma riferiti al medesimo periodo di vacanza o assenza, ed è qualificato "lungo" quando la durata complessiva supera trentacinque giorni. Qualora un incarico inizialmente conferito come "breve" venga prorogato o si prolunga oltre il limite, esso si considera "lungo" dal giorno in cui supera la soglia e impone la rivalutazione immediata della compatibilità con eventuali altri incarichi in essere.

La regola ordinaria di compatibilità ammette esclusivamente la coesistenza di un incarico "lungo" e di un incarico "breve", quale combinazione ritenuta fisiologicamente sostenibile e coerente con l'esigenza di assicurare continuità di firma, coordinamento e responsabilità. La coesistenza di due incarichi "lungi" è configurata come deroga eccezionale e, come tale, è consentita soltanto quando ricorrano contestualmente presupposti rigorosi, ossia la presenza di esigenze organizzative attuali e documentate non altrimenti fronteggiabili con soluzioni alternative ragionevoli, la dimostrata necessità di evitare un vuoto di direzione o un pregiudizio alla continuità del servizio, una motivazione rafforzata che dia conto della



proporzionalità della scelta e dell'impossibilità di diversa redistribuzione delle funzioni, nonché il preventivo assenso scritto del Dirigente interessato.

6. La maggiorazione della retribuzione di posizione è a carico dell'Amministrazione presso cui si rende la prestazione aggiuntiva."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 060 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come sostituito dal CCRL del 24.07.2025)

2. L'articolo 060 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

"Art. 060

(Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato)

1. Il presente articolo si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 con decorrenza dall'anno 2026, fatta eccezione per i Segretari degli enti locali di cui alla l.r. 54/98 i quali applicano le disposizioni di cui all'articolo 061 del Testo Unico della dirigenza del 5.10.2011, così come modificato dall'art. 13 del CCRL del 24.07.2025.
2. Gli enti determinano, nei limiti contrattualmente fissati e nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia, i valori economici del Fondo di retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne anche in considerazione dei contenuti e dei risultati delle procedure di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 006 (Informazione).
3. Il Fondo retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 2 è costituito, a decorrere dall'anno 2026, dalle seguenti risorse iniziali:
 - a) un importo unico nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024, certificate dagli organi di controllo e regolarmente stanziare a bilancio per la medesima finalità, oltre all'importo della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno, calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dal servizio, oltre alla quota di tredicesima;
 - b) l'importo complessivo di cui alla lettera a) è incrementato dall'importo complessivo erogato a titolo di una tantum per l'anno 2025 di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del CCRL della dirigenza relativo al triennio contrattuale 2022/2024;
 - c) gli incrementi derivanti da eventuali arretrati riferiti alla retribuzione di posizione relativa all'anno 2024.
4. Per gli enti con meno di dieci dirigenti che, nel corso dell'anno 2024, abbiano

registrato, per i propri dirigenti, assenze o vacanze superiori a sei mesi, ovvero che non abbiano avuto dirigenti in servizio, l'importo di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è sostituito dall'importo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato determinato per l'anno 2024 maggiorato del 25%, ovvero, in assenza di dirigenti in servizio, dall'importo determinato in funzione della pesatura attribuita alla struttura dirigenziale.

5. L'importo complessivo secondo le disposizioni di cui al comma 3, è stabilmente incrementato, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo delle seguenti risorse:
 - a) importo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) del personale dirigenziale cessato dal servizio nell'anno precedente, calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dal servizio oltre alla quota di tredicesima;
 - b) le somme dovute da terzi ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis della l.r. 22/2010 per incarichi conferiti dall'amministrazione presso cui il Dirigente presta servizio o su designazione della stessa.
6. Gli organi politico-amministrativi degli enti possono adeguare in aumento il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in funzione di proprie, motivate, scelte organizzative e gestionali, anche di tipo temporaneo nei limiti della propria capacità di bilancio e ferma restando l'adozione di rigorosi sistemi di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali.
- 6bis. In caso di trasferimento di funzioni ad altro ente o di loro esternalizzazione, è consentito l'adeguamento in diminuzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
7. Eventuali economie accertate sul Fondo retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di riferimento, sono destinate a premiare i risultati conseguiti dai dirigenti ritenuti eccellenti mediante una maggiorazione della retribuzione di risultato.
8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato."

Art. 3

(Sostituzione dei commi 1, 2 e 4 e introduzione del comma 2bis all'articolo 061 (Retribuzione di posizione dei segretari dei Comuni e delle Comunità Montane) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, così come modificato dal CCRL del 24.07.2025)

1. Il comma 1 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

"1. La retribuzione di posizione dei Segretari dei Comuni e delle Unités des Communes Valdôtaines, è determinata nei limiti della compatibilità finanziaria e negli importi seguenti secondo i due livelli previsti dagli articoli 21 e 22 della l.r. n. 22/2010:

- a) primo livello per i Comuni di prima fascia da € 45.000,00 ad € 66.000,00;

b) secondo livello per i Comuni e per le Unités des Communes Valdôtaines di seconda fascia da € 20.000,00 ad € 44.990,00.”

2. Il comma 2 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“2. Per gli enti locali il limite delle compatibilità economiche è garantito mediante la costituzione di un Fondo Unico di posizione e risultato presso l'Agenzia regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta, nella funzione di datore di lavoro, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 060 tenendo anche conto della relativa riclassificazione degli stessi in base agli articoli 6 e 7 del R.R. n. 4/1999 e successive modificazioni.”

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è inserito il seguente comma:

“2bis. Il Comune di Aosta determina il Fondo di retribuzione di posizione e di risultato a favore dei propri dirigenti secondo le modalità stabilite dall'articolo 060 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del Testo Unico della dirigenza del 5.10.2011.”

4. Il comma 4 dell'articolo 061 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta è così sostituito:

“4. Le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 20bis comma 6 della l.r. n. 6/2014 possono essere fissate nel limite massimo del 20% della retribuzione di posizione di riferimento in deroga ai limiti massimi di cui al comma 1 del presente articolo.”

Art.4

(Sostituzione dell'articolo 20 al CCRL del 24.07.2025)

“Articolo 20 (Disciplina transitoria)”

1. Nelle more della costituzione del nuovo Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 060 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del Testo Unico della dirigenza del 5 ottobre 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, al fine di remunerare le annualità pregresse 2022, 2023, 2024 e 2025, ciascun ente eroga una somma a titolo di *una tantum*, determinata in funzione dell'importo complessivo disponibile per ciascun ente, come di seguito definito:

- a) per l'anno 2022, in misura pari al 5% dell'ammontare complessivamente erogato nell'anno 2021 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, come certificato dal conto annuale dell'ente, incrementato di eventuali arretrati riferiti al medesimo anno;
- b) per l'anno 2023, in misura pari al 22% dell'ammontare complessivamente erogato nell'anno 2022 a titolo di retribuzione di posizione e di risultato,

come certificato dal conto annuale dell'ente, incrementato di eventuali arretrati riferiti al medesimo anno;

c) per l'anno 2024, in misura pari al 28% dell'ammontare complessivamente erogato nell'anno 2023 a titolo di retribuzione di posizione e risultato, come certificato dal conto annuale dell'ente, incrementato di eventuali arretrati riferiti al medesimo anno;

d) per l'anno 2025, in misura pari all'importo complessivo determinato per l'anno 2024 ai sensi della lettera c), incrementato da eventuali arretrati riferiti al medesimo anno.

2. Al fine di remunerare le annualità pregresse 2022, 2023, 2024 e 2025, a favore dei Segretari/Dirigenti degli enti locali di cui all'articolo 54 della l.r. 54/1998, è erogata una somma a titolo di *una tantum*, determinata sulla base di calcolo definita al successivo comma 3 e ripartita come segue:

a) per l'anno 2022, in misura pari al 5% della base di calcolo di cui al comma 3;

b) per l'anno 2023, in misura pari al 22% della base di calcolo di cui al comma 3;

c) per l'anno 2024, in misura pari al 28% della base di calcolo di cui al comma 3;

d) per l'anno 2025, in misura pari all'importo complessivo determinato per l'anno 2024 ai sensi della lettera c).

3. La base di calcolo relativa a ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, sulla quale applicare le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è costituita dalla somma dei seguenti elementi:

a) la spesa effettivamente sostenuta da ciascun ente per la retribuzione di posizione del Segretario/Dirigente nell'anno di competenza, così come risultante dal conto consuntivo;


b) la spesa effettivamente sostenuta per la retribuzione di risultato riferita al medesimo anno, determinata secondo il criterio di competenza;

c) la spesa effettivamente sostenuta per eventuali arretrati, liquidati negli anni successivi, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.


4. Il criterio di competenza di cui al comma 3 potrà essere utilizzato anche dagli altri Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010 qualora interessati da avvicendamenti e mutamenti tali, nel corso del triennio di riferimento, da rendere distortivo il riferimento alla spesa sostenuta nell'anno precedente ai fini della determinazione dell'una tantum degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. Gli importi erogati a titolo di "una tantum" non sono utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, né costituiscono base di calcolo per successive o ulteriori voci retributive.

6. Le somme corrisposte a titolo di "una tantum" hanno carattere eccezionale e non ricorrente e non sono cumulabili con ulteriori riconoscimenti economici riferiti alle medesime annualità, fatti salvi eventuali conguagli derivanti da errori materiali di calcolo.





Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a long horizontal signature on the right. There are also some initials and a small number '6' visible.



Le Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo sottoscrivono l'Accordo benché non condividano il metodo per cui tra l'ipotesi e il testo definitivo il Corepoc abbia prescritto unilateralmente modifiche sostanziali al testo sottoscritto dalle parti, in particolare su un punto, quello relativo alla durata temporale della reggenza/supplenza breve, oggetto di ampia e lunga trattativa e frutto di una mediazione contrattuale condivisa tra CRRS e OOSS e lavoratori e lavoratrici.

Si sottolinea infatti che il secondo punto, relativo alla precisazione riguardo alla diminuzione del fondo in caso di trasferimento di funzioni o esternalizzazione, è stato immediatamente accolto in quanto di natura prettamente tecnica.


R. L. - L.
M. R. S.


J. S. S. S.
S. S. S. S.

